

Conversione in legge del D.L. 78/2010 in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica

Misure di carattere fiscale

Nota a cura di Lorenzo Lusignoli

Di seguito viene fornita una descrizione dei provvedimenti contenuti nel decreto con l'aggiunta di alcuni brevi commenti (in blu sono riportate le principali modifiche dopo l'iter parlamentare).

Art. 20 (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

Per evitare il riciclaggio dei proventi di attività illecite, l'importo indicato nel dlgs 231/2007, riguardante le limitazioni all'uso dei contanti e dei titoli al portatore è adeguato a 5.000 euro. Il limite era stato riportato a 12.500 euro nel 2008. Per importi superiori è obbligatorio effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico, lasciando in tal modo una traccia del pagamento che può essere successivamente sottoposto a controllo. Inoltre viene sensibilmente elevata la sanzione pecuniaria per la violazione di questa norma che comunque non potrà essere inferiore a 3.000 euro: sarà aumentata di cinque volte per gli importi superiori a 5.000 euro e del 50% per gli importi superiori a 50.000 euro. **Viene concesso un periodo di 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto (31 maggio) nel quale le sanzioni previste per le violazioni non vengono applicate.**

Si tratta di una proposta che la Cisl porta avanti dal 2008, anno nel quale il limite per i pagamenti in contanti venne riportato a 12.500 euro. La richiesta della Cisl era di portare tale limite a 3.000 euro, ma il compromesso raggiunto col governo è comunque assai soddisfacente. E' ormai infatti assodato che la tracciabilità dei pagamenti possa fornire un concreto obiettivo di controllo per l'Agenzia delle Entrate e risulti un buon deterrente antiriciclaggio.

Art. 21 (Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate)

Vengono limitati al massimo gli aggravii per i contribuenti che trasmettono per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto di importo non inferiore a 3.000 euro. I contribuenti che omettono o forniscono in misura incompleta dati relativi a tale imposta sono soggetti alla sanzione prevista dal dlgs 471/1997.

Art. 22 (Aggiornamento dell'accertamento sintetico)

Per aggiornare l'accertamento sintetico al nuovo contesto economico viene modificato il dpr 600/1973 relativamente agli accertamenti i cui termini non siano scaduti alla data di promulgazione del decreto. Le

modifiche riguardano la possibilità di utilizzare per l'accertamento un reddito presuntivo determinato attraverso le spese effettuate dal contribuente (con il redditometro) o tramite analisi statistiche, su campioni significativi stratificati in base al nucleo familiare e all'area territoriale, relative ad elementi indicativi della capacità contributiva del contribuente. Se tale reddito supera di un quinto quello dichiarato, il contribuente viene invitato a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti ed a fornire dati e notizie rilevanti per l'accertamento nonché ad avviare il procedimento di accertamento con adesione previsto da dlgs218/1997.

La possibilità di utilizzare per l'accertamento un reddito presuntivo è da valutare positivamente ed è tanto più funzionale quanto più lo strumento del redditometro, basato sulle spese effettuate da colui che viene sottoposto a controllo, è affinato e quanto più sono attente le analisi statistiche familiari e territoriali volte a calcolare tale reddito. Come per gli studi di settore, più importante dell'introduzione del meccanismo è poi l'uso accurato che se ne deve fare per evitare che si trasformi in una complicazione vessatoria e sia invece di utile ausilio alla lotta all'evasione. Ma la scelta di procedere per questo verso è un positivo passo di ammodernamento con l'applicazione di tecniche teoriche ormai sviluppate.

Art. 23 (Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”)

Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data d'inizio sono automaticamente selezionate per essere sottoposte a controllo da Parte dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di evitare evasioni fiscali e contributive.

Art. 24 (Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”)

La programmazione dei controlli fiscali di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza deve assicurare una vigilanza sistemica (basata su analisi di rischio) sulle imprese che risultano fiscalmente in perdita per più di un periodo d'imposta. *La vigilanza sistematica non viene messa in atto sulle imprese che, pur se in perdita per più di un periodo d'imposta, hanno effettuato uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali indicate.* Anche su almeno un quinto dei contribuenti non soggetti agli studi di settore vanno effettuati piani d'intervento elaborati sulla base di analisi di rischio.

Gli articoli 24 e 25 affrontano finalmente due problemi sistemici del nostro paese: le imprese che chiudono o cambiano nome nel primo anno di vita sono in numero eccessivamente alto, così come risulta incredibile che dall'annuale dichiarazione dei redditi Ires risulti mediamente che poco meno della metà delle imprese italiane sono regolarmente in perdita. Se questi due fenomeni possono ragionevolmente presentarsi nei periodi di crisi, negli altri periodi configurano in diversi casi un metodo di copertura per evasioni fiscali e contributive.

Art. 25 (Contrasto d'interessi)

Dal 1 luglio 2010 le banche e Poste Italiane effettueranno una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dei beneficiari sui bonifici disposti dai contribuenti relativi a spese per le quali spetta una deduzione o una detrazione d'imposta.

E' innovativa ed interessante l'idea di utilizzare le banche e le Poste come una sorta di sostituti d'imposta per controllare che sugli importi legati a deduzioni o detrazioni versati con bonifico bancario vengano effettivamente pagate le tasse. La presenza di una ritenuta rende infatti tali importi facilmente controllabili.

Art. 27 (Adeguamento alle normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini di contrasto delle frodi)

Viene rafforzato il controllo in materia di Iva sulle operazioni intracomunitarie disciplinate dalla legge 427/1993. In particolare, s'introduce la necessità di riportare nella dichiarazione di inizio attività l'effettiva volontà di effettuare le suddette operazioni e si fornisce la possibilità di diniego dell'autorizzazione ad effettuare dette operazioni da parte dell'Ufficio competente entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle entrate. Quest'ultima stabilisce inoltre i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai fini dei controlli sulle eventuali frodi.

L'articolo è in linea con i provvedimenti già presi nel recente passato ed è mirato ad ostacolare ulteriormente le frodi intracomunitarie riguardanti l'Iva (ad es. le "frodi carosello"). Va valutato positivamente anche nell'ottica di rendere più solida l'imposta sul valore aggiunto, frenandone l'evasione che in Italia risulta davvero sostanziale; è un prerequisite necessario a darle una rilevanza maggiore, anche a seguito di una possibile riforma del sistema fiscale nel suo complesso.

Art. 28 (Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)

L'Agenzia delle Entrate eseguirà specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano avere percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato per via dei contributi Inps versati, ma sui quali non risultano effettuate le ritenute fiscali. Vengono inoltre incrementate le attività di controllo e accertamento con modalità automatizzate, la cui esecuzione viene attribuita ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle Entrate con competenza su tutto o parte del territorio nazionale.

L'incrocio tra le banche dati costituisce potenzialmente un importante strumento per rivelare gli illeciti tributari e contributivi. La Cisl ha più volte richiesto un maggior utilizzo di tale strumento anche in virtù del continuo sviluppo delle tecniche informatiche che agevola qualsiasi tipo d'incrocio. Si valuta dunque positivamente la norma in questione.

Art. 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento)

Si prevede un potenziamento delle attività di riscossione notificate a partire dal 1/7/2011 e relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi. Questo avviene con l'accompagnamento all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate relativamente alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di un'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati. [Gli atti di](#)

accertamento diventano esecutivi trascorsi 60 giorni dall'atto della notifica (e non più subito dopo la notifica come previsto nel testo iniziale). L'intimazione accompagnerà anche le eventuali successive notifiche che ridetermineranno gli importi dovuti. Decorsi 30 giorni dal termine per il pagamento, la riscossione delle somme sarà affidata agli agenti della riscossione che potranno procedere anche con l'esecuzione forzata. Se sussiste un pericolo sull'esito positivo della riscossione, gli agenti della riscossione riceveranno in affidamento l'incarico già dopo 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento. L'agente della riscossione può procedere alle espropriazioni forzate con i poteri e le modalità previste dalla disposizione riguardante la riscossione dei ruoli. Trascorso un anno dalla notifica degli atti, l'espropriazione è preceduta da una notifica. L'espropriazione forzata deve essere avviata, pena decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del definitivo accertamento. A partire dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme relative all'accertamento sono maggiorate degli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla notifica degli atti.

Per aumentare l'efficienza del processo di riscossione coattiva, è data la possibilità di adottare uno o più regolamenti (ai sensi della legge 400/1988), anche in deroga alle norme vigenti, volti a razionalizzare e velocizzare la riscossione.

La norma interviene anche sul Regio decreto 267/1942, prevedendo la presentazione in concomitanza con la richiesta di transazione fiscale di una dichiarazione sostitutiva che garantisca la veridicità e la completezza della documentazione riguardante la situazione dell'impresa in particolare quella patrimoniale, e vincolando ai 90 giorni dalle scadenze i pagamenti previsti per la transazione, pena la revoca della stessa. Viene inoltre imposta all'agente della riscossione la trasmissione immediata della proposta di concordato (ai sensi del regio decreto) all'Agenzia delle entrate e la sua espressa approvazione in base ad una formale autorizzazione della stessa Agenzia.

Vengono infine definite le pene carcerarie (variabili da sei mesi a quattro anni) per coloro che, per sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, relativi interessi e sanzioni, di entità superiore a 50 mila euro e rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, alienano o compiono atti fraudolenti sui propri o sugli altrui beni. Lo stesso trattamento è riservato per coloro che falsificano la documentazione relativa alla transazione fiscale, riducendo gli elementi attivi o indicando elementi passivi fittizi per un ammontare superiore a 50 mila euro. Le pene sono aumentate nel caso tali importi siano superiori a 200 mila euro (diventano variabili da uno a sei anni).

La velocizzazione del processo di riscossione coattiva delle somme legate agli accertamenti è senz'altro auspicabile in un contesto nel quale spesso solo una parte ridotta delle somme iscritte a ruolo viene riscossa e con tempi piuttosto dilazionati. Si auspica tuttavia che nell'applicazione della norma vi sia particolare attenzione nel privilegiare le riscossioni relative ad importi rilevanti piuttosto che quelle relative a piccoli importi.

Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)

L'articolo prevede simili tempistiche e modalità di quelle previste dal precedente (art. 29) per quanto riguarda la riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli stessi uffici. **Tuttavia a seguito delle modifiche parlamentari, il termine vincolante per i pagamenti è stato ridotto da 90 a 60 giorni, mentre è stata ridotta la potenzialità dell'articolo con l'eliminazione di sei commi (3, 7, 8, 9, 11 e 12).**

Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)

Dal 1/1/2011 non sarà più possibile compensare i crediti d'imposta con i debiti di importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro per i quali siano scaduti i termini di pagamento. La violazione di tale norma comporta una sanzione pari all'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui penda contestazione giudiziale sul ruolo e non può superare il 50% dell'importo indebitamente compensato.

Si dà invece la possibilità per le imprese di compensare i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del SSN a partire dal 1 gennaio 2001 con le somme iscritte a ruolo, scaricando sul debitore la necessità di versamento entro i 60 giorni, pena la riscossione coattiva.

Art. 32 (Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)

L'articolo interviene sulle agevolazioni fiscali relative ai fondi immobiliari chiusi, a seguito di controlli effettuati dalle autorità di vigilanza. Prevede per i fondi immobiliari chiusi che non gestiscono un risparmio diffuso (ovvero non rispondono a determinate caratteristiche sul patrimonio raccolto) l'istituzione di un'imposta sostitutiva da pagare contestualmente alla adozione di apposite delibere di adeguamento (per le quali è previsto un limite di trenta giorni dalla data di emanazione del decreto). L'imposta sostitutiva ammonta al 5% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009, va versata dalla società di gestione del risparmio per il 40% entro marzo 2011 e per il rimanente 60% in due rate successive (entro il 31/3/2012 ed il 31/3/2013). Per le società che non intendono adeguarsi è necessaria la liquidazione del fondo comune d'investimento, che deve essere conclusa nel termine massimo di 5 anni, nonché il versamento di un'imposta sostitutiva con le stesse modalità indicate ma con aliquota pari al 7%.

Art. 33 (Stock options ed emolumenti variabili)

Rispettando le decisioni prese dal G20, le remunerazioni sotto forma di *bonus* e *stock options* che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, per dirigenti o collaboratori del settore finanziario, sono sottoposti ad un'aliquota addizionale del 10% che viene trattenuta dal sostituto d'imposta al momento dell'erogazione delle suddette remunerazioni.

La norma, assolutamente condivisibile, segue le indicazioni emerse al livello internazionale che fanno seguito alla recente crisi finanziaria, e persegue il principio secondo il quale il trattamento fiscale sulla retribuzione dei dirigenti debba seguire un percorso nettamente differenziato rispetto a quello dell'azionariato diffuso.

Art. 34 (Obbligo per i non residenti d'indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)

Prevede che i cittadini non residenti debbano indicare il proprio codice fiscale all'apertura dei rapporti presso un operatore finanziario, ad esempio nel momento in cui aprono un conto corrente.

Art. 35 (Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)

Vengono razionalizzate le disposizioni relative all'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale. Tra l'altro in considerazione della responsabilità solidale tra il soggetto consolidante e ciascuna società consolidata, l'accertamento nei confronti di tali soggetti, quanto ai redditi propri, è ricondotto ad un unico atto, emesso dall'ufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante. Il provvedimento mira a migliorare l'efficienza dell'azione di controllo amministrativo e, contestualmente, a tutelare maggiormente i diritti dei contribuenti sottoposti a controllo.

Art. 36 (Disposizioni antifrode)

Viene potenziato il decreto legislativo 231/2007 che attuava due direttive europee (60/2005 e 70/2006) sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. A tale scopo, è affidata al Ministro dell'economia l'individuazione di una lista di paesi a rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di mancanza di adeguata informazione di carattere fiscale, in base alle decisioni assunte da alcuni organismi internazionali come il GAFI (gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio dei capitali) e l'OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) o a informazioni risultanti da sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Gli enti e le persone debbono astenersi dall'istaurare rapporti continuativi o eseguire prestazioni professionali con società aventi sede nei paesi indicati nella suddetta lista. Inoltre per il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo, è considerato sospetto il ricorso frequente e ingiustificato ad operazioni in contanti di importo pari o superiore a 15.000 euro. Le violazioni di importo inferiore a 50.000 euro sono sottoposte ad una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, quelle d'importo superiore sono soggette ad una sanzione dal 10% al 40% dell'importo dell'operazione (o, nel caso d'impossibilità di stabilire l'importo, ad una sanzione da 25.000 a 250.000 euro).

Art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio)

Gli operatori economici aventi sede o residenza nei paesi appartenenti alla *black list* (identificati col DM 107/1999 e DM 23 novembre 2001) possono partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture previsti nel dlgs 163/2006 solo dopo l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo decreto. L'autorizzazione è subordinata alla verifica di determinati requisiti. Il Ministro dell'economia può tramite decreto escludere o includere altri paesi nella lista considerata anche allo scopo di prevenire particolari rischi di frode fiscale.

Gli articoli 36 e 37, valutati positivamente, sono anch'essi in linea con i recenti provvedimenti governativi che mirano ad ostacolare al livello internazionale le frodi fiscali ed impedire, per quanto possibile, che nel nostro paese possano essere riciclati per opere pubbliche fondi di dubbia provenienza.

Anche in questo caso si pone maggiore attenzione sulle operazioni in contanti di importo rilevante, che potrebbero ipoteticamente risultare anche fonte di finanziamento ad azioni terroristiche.

Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria)

Prevede la creazione di una banca dati che raccoglierebbe presso l'INPS, nel rispetto della privacy, i dati provenienti dagli enti erogatori relativi ai soggetti beneficiari delle prestazioni agevolate (a seguito della dichiarazione sostitutiva unica o DSU). Tramite una convenzione tra INPS e Agenzia delle Entrate sono inoltre previsti degli scambi di informazioni e dati volti a far emergere quei soggetti che, per la loro situazione reddituale, non avrebbero potuto usufruire alle prestazioni in questione o avrebbero avuto diritto a prestazioni agevolate inferiori. Nei confronti di questi soggetti è prevista una sanzione variabile dai 500 ai 5.000 euro. La medesima sanzione è altresì prevista nel caso risultino dallo scambio d'informazioni per lo stesso soggetto redditi diversi tra quelli indicati a fini fiscali e quelli riportati nella DSU.

L'articolo prevede anche una serie di misure volte ad agevolare e razionalizzare la modalità di notifica in materia fiscale. Si prevede che la presentazione di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi o la richiesta di attestazioni e certificazioni possano avvenire tramite servizi telematici o di posta certificata, sulla base di specifici provvedimenti del Ministero dell'Economia, o delle agenzie fiscali, o degli enti previdenziali ed assistenziali interessati.

Data la valenza del codice fiscale come elemento identificativo, l'amministrazione finanziaria rende accessibile a chiunque la possibilità di verificare la corrispondenza tra il codice fiscale ed i dati anagrafici inseriti.

Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno superiori a 100 euro, relativamente ai redditi da pensione non superiori a 18.000 euro, sono prelevate al massimo in undici rate senza interessi. Sempre per i titolari di redditi da pensione non superiori a 18.000 euro è possibile trattenere in undici rate senza interessi l'importo del canone di abbonamento della Rai. La richiesta di rateizzazione del canone deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello del relativo abbonamento. Vi sono infine una serie di norme che accelerano le modalità di riscossione tributaria e contributiva.

L'articolo, valutato nel suo complesso positivamente è piuttosto variegato. Da segnalare il previsto incrocio di banche dati e scambi d'informazione tra Inps ed Agenzia delle Entrate per scovare coloro che rendono false dichiarazioni con la DSU allo scopo di ottenere prestazioni agevolate. In relazione all'attuale momento di crisi, sono degne di rilievo anche le agevolazioni fiscali concesse ai percettori di reddito da pensione non elevati, che potranno usufruire del pagamento rateizzato senza interessi del conguaglio delle imposte di fine anno nonché del canone Rai.

Art. 39 (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6/4/2010)

Si prorogano i termini di scadenza al 20 dicembre 2010 per il versamento dei tributi per tutti i titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, indicati nell'ordinanza del DPCM 3837/2009, [nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche \(fatta eccezione per le banche e le imprese di assicurazione\)](#), con volume d'affari non superiore ai 200.000 euro. La medesima proroga è concessa agli stessi per i termini

di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. [Successivamente alla sospensione la riscossione dei tributi e dei contributi avviene senza applicazione di sanzioni o interessi mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.](#) Infine, è previsto un contributo di 10 milioni di euro per il comune dell'Aquila allo scopo di far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio del 2009.

Art. 41 (Regime fiscale di attrazione europea)

Alle imprese residenti in uno stato membro UE diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, è data la possibilità di scegliere ed applicare in alternativa al sistema di tassazione italiano la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri UE, [per quanto riguarda le imposte statali e per un periodo pari a tre anni. Le attività economiche interessate non devono risultare già avviate in Italia prima dell'entrata in vigore del decreto e devono essere effettivamente svolte sul nostro territorio.](#)

Desta una forte perplessità la possibilità data alle imprese UE di scegliere il sistema di tassazione più favorevole quando intraprendono nuove attività sul nostro territorio. Se la norma avesse semplicemente concesso la possibilità di applicare il sistema di tassazione del paese di provenienza dell'impresa, pur presentando difficoltà tecniche di applicazione, sarebbe stata giustificata dalla volontà di non penalizzare le imprese UE provenienti da paesi con fiscalità più vantaggiose ed avrebbe comunque contribuito ad attrarre investimenti dall'estero. Ma per come è specificata, c'è il sostanziale rischio che tale norma, oltre ad essere fiscalmente aggressiva nei confronti dei nostri principali partner europei, violi la concorrenza. [Rilevanti le modifiche apportate dal Senato che pongono alcuni vincoli: si limita la possibilità di scelta del sistema impositivo ai primi tre anni, viene introdotta una clausola anti elusione \(impedendo ad imprese già presenti sul nostro territorio o ad imprese che operano solo virtualmente sullo stesso di usufruire dei vantaggi previsti dalla norma\), e si escludono dal provvedimento tutte le imposte non statali \(ad es. l'Irap\). In questo modo si evitano eventuali ricadute sulla fiscalità locale e più in generale sul percorso verso il federalismo fiscale.](#)

Art. 44 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

I docenti ed i ricercatori che, dopo una documentata attività di ricerca o docenza all'estero per un periodo non inferiore a due anni continuativi, entro cinque anni dalla promulgazione del decreto vengono a svolgere la loro attività in Italia acquisendo residenza fiscale sul nostro territorio, possono dedurre dall'imponibile ai fini delle imposte sui redditi il 90% degli importi percepiti. Inoltre, tali importi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'Irap. Queste agevolazioni fiscali si applicano a partire dal gennaio 2011 per il periodo d'imposta nel quale il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia e per i due periodi d'imposta successivi.

Il problema della "fuga dei cervelli" è all'ordine del giorno e va seriamente affrontato, ma non sembra che sia il fisco lo strumento più adatto a tale scopo. [Le forti agevolazioni fiscali concesse nei primi anni ai docenti ed ai ricercatori che, dopo una documentata attività di ricerca o docenza all'estero, vengono a](#)

svolgere la loro attività in Italia, sembrano configurare una discriminazione ingiustificata, sebbene temporanea, nei confronti dei lavoratori già presenti sul nostro territorio.

Art. 55 (Disposizioni finanziarie)

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è differito nei termini da stabilire il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 2011. I sostituti d'imposta debbono tener conto del presente provvedimento nelle trattenute dell'acconto. Analogamente è previsto anche il differimento dell'acconto Irpef dovuto per il 2012. La nuova norma dovrebbe comportare i seguenti costi per lo Stato (evidenziati nell'articolato): 2.300 milioni di euro per il 2011 e 600 milioni per il 2012.

Lo slittamento dei termini per il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 2011 rappresenta solo una piccola boccata di ossigeno per i contribuenti, in attesa dell'apertura di una più ampia discussione sulla riforma fiscale, come richiesto dalla Cisl in più occasioni.